

Suggerimenti per redigere un atto

Seconda puntata: scrivere un atto.

Anche in questo caso molti dei consigli dati per scrivere un parere torneranno, ma la redazione dell'atto civile o di quello penale costituiscono, a mio parere, i veri banchi di prova per coloro che sono candidati all'esame di abilitazione alla professione forense.

Nel parere, infatti, viene esaltata la forma discorsiva e l'approfondimento degli istituti sostanziali. Nell'atto giudiziario, invece, occorre dimostrare non soltanto di sapersi orientare tra le diverse soluzioni giuridiche di un problema di diritto sostanziale ma occorre, innanzitutto, saper trovare la via processuale più appropriata e dimostrare di sapere redigere l'atto corrispondente.

Anche in questo caso occorre distinguere le fasi utili ad individuare l'atto da redigere.

I. Esame della traccia – identificazione dei fatti

E' la prima operazione da compiere: leggere in modo piano e tranquillo la traccia e appuntare, su di un foglio, i dati di fatto che emergono in modo da non tralasciare i particolari e la sequenza fattuale narrata.

Attenzione però: in questo caso i fatti descritti non rimarranno sullo sfondo.

Normalmente nell'atto civile, così come nell'atto penale, la sintesi dei fatti (la c.d. parte in fatto) compare ed è normalmente introduttiva all'esame dei problemi giuridici.

II. Identificazione degli istituti sottesi

Avuto chiaro il fatto (che dovrebbe essere sintetizzato/schematizzato su foglio per poi essere richiamato nell'atto), è opportuno individuare gli istituti sottesi dal quesito o dai quesiti giuridici che la traccia pone. Occorre, anche qui, fare una scaletta di quelli che sono i vari problemi posti e gli istituti (o le norme) che saranno da esaminare per tentare di risolvere i vari temi.

Tuttavia – nella preparazione dell'atto – ciò non è sufficiente.

Soprattutto nell'ambito degli atti civili una delle difficoltà che si possono incontrare – stante la diversità e molteplicità dei riti esistenti – è quella di individuare la via processualmente più consona e più efficace per la tutela del diritto del proprio ideale assistito. Nel far questo, occorre dimostrare di sapersi muovere tra le diverse tipologie di processo o di procedimenti. Si va dalla scelta tra un procedimento sommario (di cui va conosciuto il rito) e un giudizio civile a cognizione piena. Da forme di tutela d'urgenza (di tipo innominato: 700 c.p.c.) a forme più specifiche e magari meno note (dai sequestri giudiziario o conservativo e fino alle denunce ex artt. 1172 e 1173 c.c.). Fino a tipologie particolari: vedi gli ATP (nelle due tipologie), vedi la volontaria giurisdizione, vedi certe tutele insite in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

Anche il settore penale può offrire insidie processuali, specie se dall'atto di appello ci si sposta verso forme di tutela cautelare, verso misure di sicurezza o di prevenzione o si approda alla sede dell'incidente di esecuzione.

Quindi nell'accingersi a redigere l'atto non basta identificare i problemi giuridici e gli istituti sottesi (sostanziali), occorre porsi il tema della tutela dei diritti e degli strumenti processuali utili a farlo (e ritenuti più efficaci).

III. Ricerca giurisprudenziale

Va ripetuto qui quanto detto per il parere: dopo che il fatto è stato messo in chiaro (e schematizzato) e che sono chiari i passaggi logico-giuridici che la traccia offre, sì da poter identificare gli istituti giuridici e le norme sottese, è possibile cominciare a consultare il codice (penale/civile e quelli eventualmente connessi di procedura). Attenzione: guardatevi le norme, prima di buttarvi a capofitto sulla giurisprudenza riportata ! Cioè provate a fare uno sforzo ermeneutico e cioè tentate di comprendere come si può applicare la norma al caso offerto. Se ci ragionate sopra, avrete già un primo abbozzo di potenziale soluzione e allora – solo allora – andate a confrontarvi con le sentenze richiamate nel codice.

Potrà essere a questo punto non inutile la consultazione del codice di procedura al fine di verificare se quanto avrete immaginato, per la tutela della situazione giuridica o per la difesa sia possibile ed in quale modo o forma.

Per esempio: a quale autorità giurisdizionale dovreste rivolgere le vostre richieste o le vostre difese ? Quale competenza territoriale ? Siete davvero legittimati per la tutela che invocate ? La via processuale che avete scelto è ragionevolmente percorribile secondo la giurisprudenza ? Si pensi al ricorso ex art. 700 c.p.c., scelto nonostante esistano forme di tutela speciale più acconcie e, dunque preferibili...

Già la soluzione che avrete in testa e lo studio della giurisprudenza e delle norme processuali vi consentono di poter avere un abbozzo delle conclusioni o delle richieste del vostro atto.

IV. Svolgimento – parte I – lo schema dell'atto

Normalmente anche con la traccia dell'atto viene indicato un caso che potrebbe avere più soluzioni o più interpretazioni possibili. La traccia di un atto, se ben congegnata, può portare ad avere anche più strade processuali da percorrere.

E' quindi bene, prima di scrivere, cercare di svolgere (meglio su carta e schematicamente) il ragionamento logico-giuridico che vi porta ad ognuna delle soluzioni di diritto sostanziale che sono possibili applicando le norme individuate.

Al contempo cercate anche la via processuale e immaginate l'atto processuale più acconcio.

E' in questo momento che occorre avere ben presenti le tecniche di redazione di un atto.

Innanzitutto quali sono gli elementi essenziali di quell'atto.

I codici di procedura civile e penale descrivono le categorie di atti che possono essere utilizzati e offrono all'Avvocato l'elencazione dei requisiti essenziali che debbono essere presenti nell'atto.

E dunque conoscere la tipologia di atto e avere presenti i suoi requisiti essenziali e le tecniche per la redazione è fondamentale.

L'evoluzione normativa ha infatti mostrato, nel tempo, come il Legislatore abbia introdotto modalità e caratterizzazioni persino a pena di nullità o di inammissibilità.

Si pensi alla disciplina dell'appello civile e ai requisiti di ammissibilità che sono stati recentemente introdotti (art. 342 c.p.c.).

Si pensi a certi protocolli e alle raccomandazioni inerenti l'illustrazione del fatto e la sommaria indicazione delle soluzioni giuridiche da dare.

Nella realtà, il profilo processuale e stilistico è esaltato nella composizione dell'atto e può portare a superare insidiosi filtri di ammissibilità o trappole processuali.

Nella simulazione (che è implicata dalla prova di esame), nondimeno, dimostrare di avere buona tecnica redazionale, capacità di sintesi e sapere quali sono i dati essenziali da introdurre nell'atto, significa poter superare bene la prova d'esame.

Inoltre mentre nel parere quella che andrete a compiere è una scelta dialettica tra due o più tesi tra di loro contrapposte (il che significa anche dare conto della scelta che fate e della preferenza che accordate) nell'atto invece imboccate una strada, rappresentate una soluzione e dovete farlo in modo convincente.

Vi sarà meno spazio, nell'atto, dedicato alla rappresentazione delle possibili soluzioni alternative, al confronto dialettico tra le stesse.

Per dirla in modo incisivo, nell'atto si è decisamente più *partigiani*.

Si sceglie una soluzione, una parte, una via.

Una volta messa bene a fuoco, occorre portarla avanti in modo completo e coerente.

V. Svolgimento – parte II – si comincia a scrivere

A differenza del parere, come osservato anche sopra, una indicazione sommaria del fatto nell'atto è spesso richiesta. Ricordate che l'enunciazione dei fatti che sono a fondamento della pretesa corrisponde all'onere di allegazione in ambito civile ed è essenziale per la individuazione dell'ipotesi di reato o di tutte le alternative letture che portino ad escludere la rilevanza penale o la punibilità. Selezionate comunque i fatti o comportamenti che sono utili nel vostro percorso logico-giuridico per spiegare al potenziale Giudice che vi legge quali sono gli istituti o le norme che sono implicate e che dovranno essere spiegate.

La prospettiva dell'atto è molto diversa rispetto a quella del parere.

L'atto giudiziario infatti ha un destinatario ben diverso rispetto al parere. Quest'ultimo (parere) è diretto al potenziale cliente e deve essere chiaro, disteso e possibilmente dialettico nelle soluzioni possibili.

L'atto giudiziario, invece, è diretto al Giudice e tende a sostenere la posizione di una sola parte, nella consapevolezza che altre parti (il PM o la parte civile nel processo penale, l'altra parte o le altre parti nel processo civile) svolgeranno le loro tesi e sosterranno i loro argomenti giuridici.

In questo sta la maggiore *partigianeria* ma anche la maggiore necessità di schematicità e di incisività dell'atto.

Il parere deve *spiegare*. L'atto deve *convincere*.

Sono due vocazioni diverse.

Ciò non toglie che debbono essere indicati negli atti (talora anche a pena di inammissibilità) le norme e gli istituti giuridici sottesi al caso affrontato. Ma decisamente in tal caso occorre essere meno estesi e più incisivi: meno propensi alla contrapposizione tra *tesi* e *antitesi* e più protesi alla dimostrazione quasi cartesiana di una tesi giuridica.

Anche in questo caso usate un linguaggio semplice. Fate periodi brevi. Evitate di essere troppo prolissi. Nell'atto ci si rivolge all'autorità giudiziaria competente e dunque occorre avere un linguaggio tecnico e talvolta usare formule di stile o saper padroneggiare modelli stilistici (tipica è la forma del ricorso con il *premesso* che...) o formule sintetiche (si vedano le conclusioni). Nell'atto non state dimostrando soltanto di conoscere e padroneggiare norme e concetti giuridici ma anche di conoscere modalità illustrative che vengono racchiuse in uno schema narrativo preciso, che segue regole e impone sintesi.

Anche nell'atto si muove normalmente dall'indicazione dell'autorità giudiziaria cui ci si rivolge, dalla indicazione della tipologia di atto (ricorso, memoria, citazione, atto di appello ecc.).

Occorre poi compilare l'*epigrafe* cioè la parte descrittiva vuoi dei dati anagrafici e fiscali del vostro assistito, vuoi del rapporto professionale e di mandato che vi lega al patrocinato e occorrerà stare attenti alla indicazione, talora richiesta a pena di nullità, di taluni dati anche fiscali e/o di reperibilità elettronica che non possono sfuggire.

Negli atti penali vanno indicati il numero del procedimento, l'imputazione e le norme cui essa si riferisce.

Negli atti civili il numero di ruolo del giudizio (ove esistente), il magistrato e la data dell'udienza (memorie o comparse).

Poi però nell'atto viene la parte *in fatto*: descrittiva sommariamente dei fatti.

E ad essa segue la parte in diritto, laddove si affrontano le questioni e si svolge la tesi difensiva.

Si parte da una premessa generale, normalmente, si offrono indicazioni sulla norma e la sua interpretazione, si opera poi la sussunzione della norma nel caso concreto (cioè si prova a vedere come può applicarsi il precetto normativo ai dati di fatto o alle condotte indicatevi).

Nel far questo utilizzerete la giurisprudenza: ma attenzione !

Troppo spesso anche gli atti (ancor più che non i pareri) finiscono per essere un *collage* poco riuscito di massime e di citazioni. Le massime devono collergarsi al ragionamento originale che vorrete svolgere all'interno dell'atto.

La forma sintetica dell'atto rende necessario evitare salti logici o concettuali e impone di collegare i momenti di soluzione offerti dalla sentenza rinvenuta a parti narrative, legate al caso che state affrontando.

Mantenete il controllo dello scritto: evitate di redigere un atto come se fosse un *bignami* di un certo istituto e fate uno sforzo di *personalizzazione* di massime e di citazioni riportate, talora – se potete – anche parafrasandole in modo originale.

Ciò che deve emergere nell'atto è il vostro pensiero: le citazioni giurisprudenziali saranno il modo di assicurare il Giudice che vi legge circa la bontà del vostro modo di ragionare. Ricordate che *iura novit curia*: il giudice già conosce le norme e i principi ispiratori di un istituto e la giurisprudenza che vi ruota attorno. Non ha

bisogno del vostro riassunto: però non è sbagliato, anzi è raccomandabile, illustrare il vostro atto puntellandolo con il sapere giudiziario (la giurisprudenza).

Troppe volte però negli atti che si leggono il riassunto prende il sopravvento e l'atto diviene così una sorta di *tema* illustrativo della giurisprudenza formata sopra un caso problematico. Non è questa però la vocazione dell'atto !

VI. Svolgimento – parte III – si articola in modo graduale e per capitoli il proprio ragionamento.

La *causa petendi* è la sintesi delle ragioni in fatto e delle soluzioni giuridiche che stanno alla base poi della richiesta.

Chi è bravo a svolgere l'atto giudiziario è in grado di schematizzare i nodi logici più problematici (magari formando dei capitoli o delle parti del proprio atto).

E per ogni tema problematico il bravo redattore parte dalla tesi e ne offre la dimostrazione e giunge ad una conclusione.

Le eventuali tesi contrarie possono essere citate ma per essere scartate con decisione. L'atto deve giungere ad una soluzione e si deve tradurre in una richiesta di un provvedimento giudiziale (*petitum*).

VII. Le conclusioni

Se un candidato è bravo o meno lo si vede dalle conclusioni.

Nelle conclusioni di un atto civile e/o penale non ci si limita a sintetizzare al massimo le tesi ed i ragionamenti svolti nell'atto: si individua la soluzione offerta al Giudice e si chiede un provvedimento giurisdizionale.

Occorre avere una capacità di sintesi ma anche una proprietà di linguaggio e una precisione nell'indicazione delle norme e dei provvedimenti da adottare che è in grado di denotare se si ha consapevolezza anche processuale di ciò che viene chiesto.

Al di là delle formule di stile le conclusioni sono il momento decisivo della richiesta fatta con l'atto alla autorità giudiziaria.

Nelle conclusioni si deve sapere riconoscere la norma invocata, il provvedimento richiesto e la situazione giuridica tutelata.

Talora vanno compendiate da richieste preliminari d'ordine processuale o di merito.

Talora le conclusioni vanno integrate da richieste istruttorie.

VIII. La forma, il linguaggio e la padronanza del fraseggio

Quanto scritto a proposito del parere, circa la forma ed il linguaggio vale anche per l'atto. Direi a maggiore ragione. Se all'università si scrive poco, nella Professione, al contrario, vi accorgete presto che gran parte dell'attività di un civilista o di penalista implica il saper scrivere. E si tratterà – per lo più - di scrivere atti.

L'esame non comporta la possibilità di svolgere al computer il vostro atto.

Dunque in sede di esercitazioni e di simulazioni, occorre sempre scrivere a mano.

E la calligrafia sarà spesso rivelatrice del vostro stato mentale.

Non solo la calligrafia ma anche l'ordine o, più genericamente, l'aspetto che saprete dare all'atto. E anzi, l'atto ha anche una sua cifra formale precisa: se è un ricorso, se è una citazione, se è una comparsa, una memoria o un atto di appello.

Chi legge non può vedere un foglio imbrattato di parole dall'andamento eccentrico, dalle dimensioni diverse, collocate in uno spazio senza margini e senza interlinea.

Chi legge ha bisogno di un minimo ordine.

E' in cerca di sicurezza che trae dai concetti ma anche dall'aspetto formale.

Esiste un *estetica* del foglio scritto: troppo spesso viene misconosciuta ed è un gravissimo errore di presunzione. Purtroppo chi vi esamina compirà una prima discriminazione implicita (cioè talora neppure voluta) tra coloro che sanno scrivere in una calligrafia comprensibile e coloro che hanno una calligrafia faticosamente leggibile. Tra coloro che imbrattano il foglio e coloro che lo rendono armonico.

Esiste poi lo *stile*.

E qui il problema diviene ancora più serio.

La proprietà di linguaggio, la incisività dello scritto, la possibilità di rendere in modo incisivo il proprio pensiero in parte è una dote, in parte (in larga parte direi) si acquisisce con l'esercizio.

Occorre evitare un linguaggio da smartphone o da *social*-comunicazione.

Quello di un avvocato è un linguaggio professionale: cioè – è stato scritto – è un linguaggio da *iniziato*, da colui che può leggere dietro parole che la più gran parte dei concittadini non conoscono. Esattamente come un chirurgo, un architetto o un astrofisico, l'avvocato ha le proprie parole chiave (key words) ed esprime i propri concetti con quelle parole, non con sinonimi o con termini inadeguati.

L'avvocato è un comunicatore: cioè deve trasmettere il proprio pensiero e deve convincere (il cliente, il giudice – prima ancora se stesso) e può fare ciò attraverso la scelta delle parole. Addirittura si può scoprire dietro ad ogni atto, di un avvocato la parola o le parole chiave, quelle cioè che costituiscono evocazione del concetto base di tutto il proprio scritto e, dunque, del pensiero che vuole trasmettere.

Per comunicare bene occorre conoscere la grammatica, la punteggiatura, le regole base del periodare.

Evitate l'uso smodato di modelli retorici troppo involuti o di un fraseggio eccessivamente forbito o ricco di aggettivi.

La capacità di scrivere rappresenta una componente essenziale ai fini del superamento dell'esame scritto e potete acquisirla o implementarla con l'esercizio continuo.

IX. Il mandato e altre componenti di un possibile atto

Nel comporre un atto non vanno poi dimenticati taluni accessori: il mandato o la procura. Eventualmente la procura speciale.

E occorre saperle distinguere. Occorre saperle scrivere.

Esistono modelli facili da trovare. Fatene tesoro ma personalizzatevi.

In quei modelli ci saranno informazioni per esigenze anagrafiche, per dare la misura dei poteri che vi vengono conferiti, per far comprendere che avrete tentato possibili soluzioni alternative alla lite giudiziaria (la mediazione e la negoziazione assistita per l'atto civile), per la elezione di domicilio.

Al contempo ci sono atti (cfr. atto di citazione, atto di appello civile, l'opposizione a decreto ingiuntivo – ma anche la costituzione di parte civile nel processo penale) che

necessitano della notifica: occorre conoscere la formula di una relata di notifica, essa pure accessorio indefettibile di taluni atti.

In alcuni casi, corredo dell'atto, è la descrizione del provvedimento che si vuol revocare, impugnare, riformare (cfr. appello, istanza di revoca, reclamo etc.).

Occorre in tal caso darne descrizione.

In ogni caso occorre tener presente la regola processuale e i termini processuali.

Chi sa comporre un atto in modo completo e razionale è già proiettato verso la professione.